

Reg. N °  
Data

66  
18/04/2017

ORIGINALE



Ai Capigruppo consiliari

Al collegio interno

# COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

## Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

**Avviso accertamento I.C.I. anno 2011 provv. n. 207/2016 ditta Marchiorello Mariantonietta - Approvazione proposta di mediazione**

L'anno **2017** il giorno **diciotto** del mese di **aprile** alle ore **19.00 e segg.** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, la Giunta Comunale si é riunita con la presenza dei signori:

		Presenti	Assenti
Maroso Aldo	Sindaco	X	
Bertoncello Manuela	Assessore	X	
Stangherlin Giannantonio	Assessore	X	
Simonetto Elsa	Assessore	X	
Scremin Giannina	Assessore	X	
Orlando Favaro Marta	Assessore	X	

e con la partecipazione del Segretario Generale **dott. Schiavone Giuseppe Gianpiero**.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto Comunale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

- Servizio Affari Generali
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale



# COMUNE DI CASSOLA

PROVINCIA DI VICENZA

---

## Proposta di deliberazione di Giunta Comunale nr. 4/2017

**Servizio:** Area Ragioneria Tributi – Ufficio Tributi

**Proponente:** Elsa Simonetto

<b>Oggetto:</b>	Avviso accertamento I.C.I. anno 2011 provv. n. 207/2016 ditta Marchiorello Mariantonietta - Approvazione proposta di mediazione
-----------------	---

Premesso che ai sensi dell'art. 17-bis del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 come modificato dall' *art. 9, comma 1, lett. l), D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156* che detta disposizioni sul processo tributario per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa;

Che Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo e/o mediazione ;

Che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza dei novanta giorni destinati alla procedura di reclamo o mediazione ;

Che qualora l'organo destinatario del ricorso non intenda accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione ha l'obbligo di formulare d'ufficio una propria proposta avuto riguardo all'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa;

Preso atto che la ditta Marchiorello Maria Antonietta ( C.F. MRCMNT46C69A465K) residente a Rosà (VI) in Via Sacro Cuore n. 1 ha depositato presso questo Comune di Cassola in data 20 febbraio 2017 un reclamo con prospettiva di eventuale ricorso avverso l'avviso di accertamento per omesso/parziale versamento dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) Anno 2011 prot. n. 017631 Provv. N. 207/2016;

Che tale reclamo è stato acquisito al protocollo generale di questo comune al n. 2424 in data 20 febbraio 2017 ;

Che il termine per la conclusione della procedura ai sensi dell'17-bis del Decreto Legislativo 31.12.1992, n. 546 scade il 21 maggio p.v.;

Preso atto che il ricorso contiene il reclamo ma non la proposta di mediazione;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13 maggio 2016 , esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'organo di governo dell'ente locale ritenuto di provvedere all'esame del reclamo e della proposta di mediazione mediante apposite strutture diverse ed autonome dal Servizio Economico – Finanziario che cura l'istruttoria degli atti reclamabili, secondo quanto stabilito dal comma 9 del sopra citato art. 17 bis , ha demandato il compito di valutare reclami e proposte di mediazione al Segretario generale in servizio presso questo Comune , in attesa di procedere con convenzioni con altri enti locali del territorio;

Considerato che con l'accertamento si contesta il mancato versamento, per l'anno 2011, dell'imposta comunale sugli immobili per un importo di € 319,00 oltre interessi e spese di notifica per complessivi € 422,00;

Dato atto che il contribuente è usufruttuaria, assieme al coniuge, di un immobile concesso in comodato al proprio figlio Alberto ( nudo proprietario );

Considerato che in base al vigente regolamento per la applicazione della imposta comunale sugli immobili (ICI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 133 17.12.1999 e s.m.i

*2.Si considerano equiparate alle abitazioni principali dei residenti , ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta, le unità immobiliari concesse in uso gratuito ai soggetti indicati all'art. 433 del Codice civile e da questi effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che quest'ultimi vi abbiano trasferito la propria residenza.*

*Il soggetto passivo interessato deve dichiarare con le modalità previste dall'art. 10 , comma 4, del D.Lgs. 504/1992 , gli immobili che hanno cambiato le caratteristiche in conseguenza della destinazione ad abitazione principale derivante dalla concessione in uso gratuito.*

Che per l'esercizio 2011 l'assimilazione alla abitazione principale comporta la esenzione dal pagamento della imposta comunale sugli immobili (ICI);

Preso atto che il coniuge comproprietario dell'immobile aveva effettuato nei termini la dichiarazione di cui all'art. 10 comma 4, del D.Lgs. 504/1992 mentre così non è avvenuto per la Marchiorello Maria Antonia , per cui l'avviso di accertamento notificato dall'Ufficio Tributi;

Visto l'art 14 comma 1 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 "Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" in base al quale:

"Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila"

Considerato che nel caso in esame non viene contestato il presupposto della concessione dell'immobile in comodato bensì il mancato versamento della imposta e la mancata presentazione della dichiarazione di cui all'art. 10 comma 4, del D.Lgs. 504/1992;

Che nel caso concreto poiché non viene contestato il merito nessun tributo è dovuto ma risulta applicabile solo la sanzione ricavabile dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 30-12-1992 n. 504 per mancata dichiarazione e quindi "un minimo di lire centomila" ( 51 euro ) ;

Dato atto che tale posizione è la stessa rappresentata dalla Commissione Tributaria di Vicenza - Sezione 1 che, in un caso analogo ( convenuto il Comune di Cassola ) , con sentenza dell'8 aprile 2016 n. 431/ 16 ha stabilito doversi al Comune unicamente la sanzione di € 51,00, compensando le spese di giudizio tra le parti;

Udita la relazione del segretario generale cui, con deliberazione di Giunta Comunale n. 84 del 13 maggio 2016 l'organo di governo dell'ente locale ha demandato il compito di provvedere all'esame del reclamo e della proposta di mediazione;

### **PROPONE**

di prendere atto del reclamo avanzato dalla ditta Marchiorello Maria Antonietta e di approvare la proposta di mediazione formulata nei termini espressi in premessa

<i>Amministratore proponente: Elsa Simonetto</i> _____
<b>PARERI EX. ART. 49 D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.</b>
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Tecnica
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _____ DATA: _____
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _____ DATA: _____
Il Responsabile del servizio esprime parere Favorevole in ordine alla Regolarità Contabile e Copertura Finanziaria
FIRMA: Rag. Annalisa Minuzzo _____ DATA: _____

## **LA GIUNTA COMUNALE**

- VISTA la proposta di deliberazione
- ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 28 dello Statuto comunale;
- Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

## **DELIBERA**

di prendere atto del reclamo avanzato dalla ditta Marchiorello Maria Antonietta e di approvare la proposta di mediazione formulata nei termini espressi in premessa

Letto, approvato e sottoscritto.



**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

**IL SINDACO-PRESIDENTE**  
**Maroso Aldo**

SOGGETTA A :

**TRASMISSIONE SERVIZIO**

(art. 4 L.241/90 - Art. 107 comma 3° D.lgs n. 267/2000)

- ✓ pubblicazione sul sito informatico comunale
- ✓ comunicazione al proponente

- Servizio Affari Generali – Assistenza – Demografici e Statistici – Contenzioso
- Servizio Pubblica Istruzione – Cultura – Sport – Politiche Giovanili
- Servizio Economico – Finanziario
- Servizio Urbanistica – Edilizia Privata – Commercio – SUAP – CED
- Servizio Lavori Pubblici ed Ecologia
- Servizio Manutenzioni – Protezione Civile
- Servizio Polizia Locale

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

### **REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Relata di pubblicazione n. \_\_\_\_\_ copia della presente deliberazione é pubblicata sul sito informatico di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**Il Funzionario Ufficio Segreteria**

\_\_\_\_\_

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ'**

(art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267- art. 32 legge 18 giugno 2009, n. 69)

Si certifica che la suestesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, é stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio sul sito informatico del Comune di Cassola per cui la stessa **é divenuta esecutiva** ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Li, \_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Schiavone Giuseppe Gianpiero**

